

Avv. STEFANO GALLOTTA  
Via Umberto I, 35/A  
73100 LECCE  
Tel./fax 0832-247400  
Partita IVA 05695960723

Tel. Blu fax n. 06/233.202.164

Tot. pagg. 5 (cinque)

**ORIGINALE**  
PER USO NOTIFICA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avv. Nicola BRUNETTI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine,  
avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione  
all'udienza del 19.10.2007, promossa da:

LEONE ANTONIO e

LEONE PAOLA, difesi dall'avv. Stefano Gallotta, domiciliatario,

ATTORI

CONTRO

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore e  
per esso il suo procuratore speciale, difesa dall'avv. Franco Bortone,  
domiciliatario,

CONVENUTA

FATTO

Con atto di citazione 16.2.06 Leone Antonio e Leone Paola convenivano in  
giudizio la Telecom Italia s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei  
danni loro derivati per inadempienze e ritardi nell'attivazione del servizio  
ADSL.

Asserivano gli attori che Leone Antonio, quale intestatario di utenza telefonica,  
in data 10.10.2005, concordava il passaggio dal servizio ISDN residenziale al  
servizio di comunicazione elettronica ADSL denominato "Alice" con la società  
convenuta che aveva dato assicurazione circa l'idoneità della propria linea  
telefonica.

Dopo l'invio del Modem ADSL in data 3.11.05 i tecnici della Telecom si  
recavano presso l'abitazione degli attori dove disattivavano il servizio ISDN e

REGIME FISCALE PROC.  
 Non esente  
 Esente ex art. 46 L.  
374/91  
 Esente ex art. 23 L.  
689/81

REGIME FISCALE SENT.  
 Non esente  
 Esente ex art. 46 L.  
374/91  
 Esente ex art. 23 L.  
689/81

N. 258 / 08 Sent.

N.2237/06/R. Gen.

N. 235 / 08 Cron.

N. 2 / R. Rep.

OGGETTO  
Risarcimento danni  
da inadempimento.

installavano l'apparato idoneo per la ADSL "Alice" che assicuravano sarebbe stato attivato nella stessa giornata.

Il servizio veniva attivato solo in data 28.1.06 dopo una serie di inconvenienti tra i quali il cambio del numero di utenza.

Chiedevano pertanto il risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza del fatto che l'attrice Paola Leone non aveva potuto utilizzare il servizio Internet per la propria tesi di laurea.

Producevano fattura consumi, prospetto offerta "Alice", raccomandata di messa in mora, comunicazioni telecom relative alle presunte indisponibilità dell'attore all'installazione del nuovo numero telefonico e annullamento della richiesta di attivazione, comunicazione "trasloco" utenza, carta dei servizi Telecom, condizioni generali di abbonamento e attestazione di assegnazione della tesi di laurea. Chiedevano l'interrogatorio del legale rappresentante della Telecom e prova per testi.

Si costituiva Telecom Italia s.p.a. la quale in via preliminare eccepiva l'improponibilità della domanda attrice per il mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalle norme in materia di telecomunicazioni.

Nel merito, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice Leone Paola che non era intestataria di alcuna utenza ed estranea al rapporto contrattuale esistente.

Rilevava che il ritardo nell'attivazione era dovuto a gravi difficoltà tecniche, che la mancata attivazione non escludeva la possibilità di una navigazione in Internet per via analogica ovvero con la linea tradizionale, che Telecom non era concessionaria esclusiva del servizio di telefonia pubblica e che "l'attore avrebbe potuto agevolmente ed in tempi rapidissimi ottenere da altre Società Concessionarie, l'attivazione del servizio supplementare" dell'ADSL.



Va  
cor  
del  
E'  
facc  
di c  
non  
rispe  
2001  
Ciò  
retroa  
dirlo  
compe

Contestava, comunque, la sussistenza dei danni e il quantum degli stessi.

Chiedeva l'interrogatorio dell'attore e prova per testi.

In corso di causa venivano espletati l'interrogatorio dell'attore e la prova testimoniale ammessa e, precisate le conclusioni, la causa veniva introitata per la decisione all'udienza del 19.10.2007 con il deposito di note illustrative.

### DIRITTO

La domanda va accolta.

Circa l'eccezione preliminare va rilevato che la domanda tra una società di telecomunicazioni ed un utente, riferita ad una controversia relativa a contratti di utenza telefonica, non può essere proposta senza che sia prima esperito il tentativo di conciliazione innanzi al CO.RE.COM., previsto dal combinato disposto di cui all'art. 1 c.11 della L. 31.7.97 n. 249 e gli artt. 3, 4, e 12 della delibera 19.6.02 n. 182 del Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Va però precisato che nel caso di specie al momento in cui è sorta la controversia, nella regione Puglia non operava ancora il Corecom munito di delega a compiere la funzione conciliativa.

E' pur vero che l'art. 12 di detta delibera prevede che " Gli utenti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso i Corecom di cui alla presente sezione, un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla Raccomandazione della commissione 2001/310/CE" ma tale alternativa costituiva solo una facoltà e non un obbligo.

Ciò trova conferma nella delibera n. 173/07/CONS del 19.4.07 (non retroattiva) che ha sostituito la Del. n. 182/02/CONS che la dove ha voluto dirlo ha detto espressamente che " ove il Co.re.com. territorialmente competente non sia titolare della delega di cui al comma 1, il tentativo

obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinanzi agli organi di cui all'art. 13" (art.3 c. 2,) (sottolineature nostra).

Nel merito la stessa società convenuta ha ammesso che vi è stato un consistente ritardo nell'attivazione del servizio ADSL e, sia pur sostenendo che lo stesso era dovuto a gravi difficoltà tecniche, ha però affermato che "l'attore avrebbe potuto agevolmente ed in tempi rapidissimi ottenere da altre Società Concessionarie, l'attivazione del servizio supplementare" dell'ADSL, con ciò ammettendo di fatto di essere stata inadempiente.

La convenuta non ha fornito la prova che il suo inadempimento per la ritardata attivazione possa ritenersi determinato da causa alla stessa non imputabile.

La mancata risoluzione dei problemi tecnici suddetti, essendo un fatto attinente all'organizzazione dell'attività della società convenuta e non dipendente dall'utente, non esclude la responsabilità della società stessa. Pertanto la Telecom è tenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1176 c.c., per non aver usato la diligenza del buon padre di famiglia nell'adempimento dell'obbligazione, e per la responsabilità per inadempimento prevista dall'art.1218 c.c. che prevede il risarcimento dei danni procurati.

Vertendosi, comunque, in tema di responsabilità contrattuale, l'attrice Paola Leone non è legittimata a richiedere in proprio il risarcimento dei danni e il pregiudizio alla stessa derivato può essere in qualche misura annoverato al danno subito dall'attore padre convivente dell'attrice medesima che utilizzava il computer familiare per la navigazione in internet.

Epperò la richiesta di valutazione equitativa dei danni subiti dall'attore medesimo è certamente ammissibile, superando anche, in tal modo, le eccezioni della Telecom sull'applicabilità degli indennizzi previsti dal contratto di utenza.



I di  
ha  
tesi  
qua  
para  
dell  
incr  
perc

spes  
Le

prop  
notif  
somi  
spes  
spes  
12,5  
Sento  
Leco

I disagi subiti dall'attore ( compresi quelli della famiglia ivi inclusa la figli che ha dimostrato che in quel frangente aveva bisogno di utilizzare Internet per la tesi di laurea) per un periodo di ritardo durato circa tre mesi, può essere quantificato nella complessiva somma di € 1.000,00 tenendo conto, solo come parametro di riferimento, dell'indennizzo per ritardo nell'attivazione dell'impianto telefonico ordinario previsto per oltre euro 7 al giorno che va incrementato della somma di € 350,00 per i pregiudizi che derivano dal tempo perduto per comunicare con i tecnici e impiegati della società convenuta, delle spese sostenute ecc.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda proposta da Leone Antonio contro Telecom Italia s.p.a. con atto di citazione notificato il 28.2.06 e condanna la convenuta a pagare all'attore la complessiva somma di Euro 1.000,00 per le causali di cui in premessa, oltre al pagamento delle spese del giudizio nella misura complessiva di Euro 890,00 di cui Euro 90,00 per spese, Euro 500,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari oltre forfetario del 12,5% su diritti ed onorari ed IVA e CAP come per legge.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Lecce 19.11.2007.

IL CANCELLIERE C1  
Carlo DELLI NOCI

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Nicola Brunetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 16 GEN 2008

Il Cancelliere (C1)  
Carlo Delli Noci